

circolare
10 MARZO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 10 marzo 2017

Oggetto

Incentivo Occupazione Sud - Indicazioni operative

L'INPS, con la circolare n. 41 del 2017, ha fornito i chiarimenti operativi sui requisiti e sulle modalità per fruire dello sgravio riservato alle aziende che assumono lavoratori disoccupati da almeno sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno.

Soggetti interessati e ambito territoriale

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

Per i giovani che, al momento dell'assunzione, hanno un'età compresa tra i 16 e i 24 anni lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga

- in una Regione *"meno sviluppata"*: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- in una Regione *"in transizione"*: Abruzzo, Molise e Sardegna,

indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Rapporti incentivati

L'esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

L'incentivo, comunque, deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- del contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.;
- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Procedimento per l'ammissione al beneficio

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "B.SUD", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito Internet dell'Istituto, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo. Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia disoccupato;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- informa, esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro,

- deve entro 7 giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione effettuare l'assunzione (nel caso in cui non l'avesse già fatto);
- entro 10 giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, ha, inoltre, l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

